

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 528 - 38640/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI GRUGLIASCO - VARIANTE AL P.R.G.C. "35VAR" AI SENSI ART. 16BIS, L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO

Premesso che per il Comune di Grugliasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione Giunta Regionale n. 4-5410 del 4 marzo 2002;
- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 le Varianti Strutturali "Z12" e "Allamano" al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con D.C.C. n. 23 del 23 aprile 2013, il Progetto Preliminare "controdedotto" della Variante Strutturale "Lime" al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 23 del 17 giugno 2015 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale di Revisione al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 36 del 20 luglio 2015 la Variante Strutturale al P.R.G.C. "35VAR-RIR" di adeguamento al rischio di incidente rilevante derivante dalla presenza di aziende R.I.R. nel territorio, in coerenza con i contenuti della suddetta Variante Generale in itinere;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 21 luglio 2015, il Progetto Preliminare della Variante "35VAR" al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 16bis, L.R. n. 56/77 e trasmesso alla Città Metropolitana, in data 2 settembre 2015 (PEC ns prot. 122351 del 02/09/2015), unitamente alla convocazione ai soggetti interessati della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 8 ottobre 2015;
(pratica n. V16B/006/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.688 abitanti nel 1971, 34.572 abitanti nel 1981, 41.115 abitanti nel 1991, 38.743 abitanti nel 2001 e 37.194 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in incremento del 17,5%;
- superficie territoriale di circa 1.313 ettari di pianura e con pendenze inferiori al 5%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo si evidenziano 814 ettari inseriti in "Classe I" (dei quali 548 ettari con destinazione d'uso diversa da quella agricola) e 499 ettari in "Classe II" (dei quali 396 ettari con destinazione d'uso diversa da quella agricola);
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 4 denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta e Villarbasse;
- ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 è classificato quale "polo medio" e centro di I° livello;
- il PTC2 individua il Comune tra i Poli per la logistica - Tipo di interscambio ferro/gomma - e quale ambito produttivo di **livello 1**, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.); risulta, altresì, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - *media rilevanza* -;
- il territorio comunale è interessato dai seguenti "Progetti strategici di trasformazione territoriale" - **Asse Integrato di Corso Marche e Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione**;
- il Comune è sede del nuovo Polo delle Facoltà scientifiche;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 7 (C.so Allamano) e n. 175 del Doirone;
 - è interessato dalle linee ferroviarie: Torino-Bardonecchia-Modane e Torino-OrbassanoScalo;
 - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalle seguenti linee: Avigliana-Zappata Torino S. Paolo-Orbassano;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con la Variante "35VAR" il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante propone, coerentemente dei contenuti della Revisione Generale del PRGC, la modifica delle destinazioni d'uso degli immobili -sotto elencati- finalizzata

alla valorizzazione degli stessi, per il reperimento delle risorse da destinare ad investimenti, rivolti a progetti di interesse pubblico, tra i quali, la razionalizzazione degli spazi scolastici.

Le scelte operate con la Variante, individuano, destinazioni e quantità edificabili, compatibili con il contesto in cui si collocano gli immobili:

Scuola Primaria "Ungaretti": l'area è attualmente destinata a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR1" (istruzione), con superficie di circa 5.350 mq, l'Amministrazione Comunale propone la destinazione residenziale;

Scuola dell'Infanzia "Don Milani": destinata a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR1" (istruzione), con superficie di circa 4.300 mq, si prevede la trasformazione in parte residenziale ed in parte a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR4" (parcheggi).

La Variante propone l'inserimento dei due immobili nell'area di intervento "Da Vinci Nord" a destinazione prevalentemente residenziale; il carico urbanistico derivante dalla citata area di intervento è pari a 4.600 mq, corrispondenti a circa 153 abitanti;

Ex Epicentro": edificio polifunzionale con relative pertinenze, posto nella subzona urbanistica "Z04a", destinato a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR2" (interesse comune), con superficie di 4.060 mq.

La modificazione consiste nella suddivisione dell'area in due porzioni, da destinare rispettivamente a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR4" (parcheggi) ed alle destinazioni d'uso attualmente ammesse nella subzona urbanistica "Z04a" (abitazioni mono e plurifamiliari; abitazioni collettive: organismi abitativi a gestione unitaria dotati di servizi comuni, alberghi; residence; ostelli, laboratori di ricerca e attività artigianali, terziario avanzato, attività produttive, sale giochi etc ...). È inoltre consentita la destinazione d'uso "SR2" (servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali-interesse comune) e l'artigianato di servizio alla residenza (parrucchiere, lavanderia, calzolaio...);

"Ex S.I.A.": edificio parzialmente utilizzato dal Comando della Polizia Municipale che l'Amministrazione intende rilocalizzare. L'immobile si trova nella subzona urbanistica "Z01b". L'area, attualmente destinata a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR2" (interesse comune), ha una superficie di circa 2.680 mq.

La Variante delimita un'area fondiaria di superficie pari a circa 1.580 mq, con le destinazioni d'uso attualmente ammesse nella subzona urbanistica "Z01b": oltre la destinazione d'uso "SR2" (servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali - interesse comune) e l'artigianato di servizio alla residenza (parrucchiere, lavanderia, calzolaio...). La dotazione di standard a parcheggio pubblico o di uso pubblico è da intendersi soddisfatta dalla quantità già prevista dal PRG nelle aree circostanti.

Il carico urbanistico residenziale derivante dalla modificazione è pari a 1.400 mq, corrispondenti a 47 abitanti teorici;

"Ex Bertone": l'immobile si trova nella subzona urbanistica "Z11b"; l'area, di consistenza pari a circa 10.590 mq, è attualmente destinata ad *attrezzature di livello comunale per gli insediamenti produttivi o direzionali e commerciali* (SP).

La Variante consiste nell'attribuire all'area suddetta le destinazioni d'uso della subzona urbanistica "Z11b", ovvero la classe di destinazione d'uso produttiva di tipo B (PB) e la destinazione d'uso "CD5", nonché i tipi di intervento e i parametri urbanistici ed edilizi della medesima subzona. È inoltre consentita la classe di destinazione d'uso *attrezzature di livello comunale per gli insediamenti produttivi o direzionali e commerciali* (SP). L'immobile "ex Bertone" risulta limitrofo alla azienda a Rischio di Incidente Rilevante "Carmagnani Piemonte S.p.A." ed interessato dall'area di esclusione di cui alla Variante "Seveso" al PTCP;

dato atto che:

- gli immobili oggetto della Variante non risultano interessati dalla presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante, fatta eccezione, come sopra indicato, per l'immobile "ex Bertone", limitrofo alla azienda a Rischio di Incidente Rilevante "Carmagnani Piemonte S.p.A.";
- la Variante in oggetto, predisposta sulla base del P.R.G.C. vigente è coerente sia alla Variante Generale di Revisione sia alla Variante "35VAR-RIR" adottate rispettivamente con Deliberazione C.C. n. 23 del 17 giugno 2015 e D.C.C. n. 36 del 20 luglio 2015, come condiviso in sede di Conferenza dei Servizi, nella seduta del 8 ottobre 2015, dagli Enti con diritto di voto ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del comma 5 dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i, consultando i Soggetti con Competenze Ambientali nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi, del 8 ottobre 2015;

dato atto che il Servizio Tutela e Valorizzazioni Ambientali della Città Metropolitana con nota prot. 151258/LB8 del 26/10/2015, a seguito della partecipazione alla Conferenza dei Servizi in data 8 ottobre 2015, ha espresso il proprio parere in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali sulla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, già trasmesso al comune, dal quale risulta, tra l'altro " ... che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti interessano un ambito "costruito" e non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la Variante in oggetto NON debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i fatto salvo il rispetto di quanto di seguito indicato per l'immobile "Ex Bertone".

Rischio industriale

La variante interessa una zona interna all'area di esclusione relativa allo stabilimento a rischio di incidente rilevante CARMAGNANI PIEMONTE.

In tale area le norme di salvaguardia della Variante "Seveso" al PTC prevedono che i comuni "non possono approvare varianti al piano regolatore in cui sia consentita la nuova localizzazione di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 09/05/2001 [...] all'interno delle aree espressamente previste al punto 3) comma secondo dell'art.9"

La zona relativa all'immobile "ex Bertone" in esame, contenuta all'interno di tali aree (cioè l'area di esclusione), presenterebbe, all'esito della variante come attualmente concepita, destinazioni d'uso che non escludono la presenza di elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B.

Ciò vale sia per la destinazione d'uso attuale "attrezzature di livello comunale per gli insediamenti produttivi o direzionali e commerciali (SP)" che, tuttavia, è già ammessa allo stato attuale, sia per la nuova destinazione d'uso CD5 "studi professionali; uffici direzionali (bancari, assicurativi, agenzie varie)".

Si raccomanda comunque l'introduzione di una norma espressa che vincoli gli insediamenti previsti all'impossibilità di insediare elementi di categoria A o B. Tale soluzione, tuttavia, non eviterebbe la possibilità di insediare, come previsto, un centro direzionale con un numero di persone previsto di 450 (<500), scelta che, in un'area limitrofa ad azienda a rischio (peraltro colpita nel luglio scorso da un incidente rilevante anche se contenuto entro i confini del deposito), ancorchè non vietata, apparirebbe fortemente inopportuna.

*Come emerso e concordato durante la Conferenza, **la soluzione migliore per evitare un rilevante aumento del carico antropico potenziale e di conseguenza della vulnerabilità dell'area al rischio di incidente rilevante è quella di stralciare la previsione della destinazione d'uso CD5, mantenendo la destinazione d'uso produttiva PB e, sino all'esecuzione degli interventi di trasformazione, anche la destinazione d'uso attuale.***

Di conseguenza, si ritengono necessari:

- *lo stralcio della destinazione d'uso CD5;*
- *il mantenimento della destinazione d'uso attuale SP solo fino al completamento degli eventuali interventi che saranno eseguiti in conformità alla destinazione d'uso PB. ...";*

preso atto che:

- *gli immobili oggetto di Variante risultano inseriti nel Piano Triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2014-2016 allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 16 giugno 2014 "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, del piano della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016, del Programma triennale delle opere pubbliche" e sua integrazione approvata unitamente al Bilancio di Previsione 2015;*
- *come indicato nella deliberazione C.C. n. 41 del 21 luglio 2015 di adozione, le modifiche proposte con la Variante "35VAR" al P.R.G.C. vigente sono coerenti con le condizioni di cui all'articolo 16bis comma 1 lettera a) e b) della L.R. 56/77 e s.m.i.;*

dato atto che, le modificazioni proposte dalla Variante al P.R.G.C. in oggetto risultano, come emerge dagli Atti allegati alla stessa, coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idrogeologico del territorio;

dato atto che, in merito alle "Aree Libere, Dense e di Transizione" di cui all'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la "Relazione Illustrativa" attesta che l'area interessata dalla Variante è classificabile "**densa**", come dal modello proposto dalla Provincia (ora Città Metropolitana dal 1 gennaio 2015), ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 del citato articolo 16;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi in data 8 ottobre 2015, rappresentata dall'Architetto Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19 gennaio 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"* modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare il comma 2 dell'articolo 16bis, il quale recita *"L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante e la relativa completa documentazione alla Regione , ... alla città metropolitana, ... ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri , ... provvede ... a convocare la conferenza dei servizi ..., finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica."*;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la ***Pianificazione Territoriale Generale***;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi dell'articolo 16bis della L.R. n. 56/77, in merito al Progetto della Variante "35VAR" al P.R.G.C. del Comune di Grugliasco, esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 8 ottobre 2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che, rispetto alla suddetta Variante al P.R.G.C. vigente non sono formulate osservazioni;

3. che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato Unico in materia di Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15 dicembre 2015

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)